



# **COMUNE DI CURTAROLO**

**Provincia di Padova**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO**

**Allegato alla Deliberazione di C.C.  
n° 54 del 10.12.2002  
con le modifiche di cui alla delibera di  
C.C. n° 76 del 21.12.2009**

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Soggetti passivi della tassa	pag. 3
Art. 3	Occupazioni soggette a tassa	pag. 3
Art. 4	Occupazioni permanenti o temporanee	pag. 3
Art. 5	Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa	pag. 4
Art. 6	Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa	pag. 4
Art. 7	Esenzioni	pag. 5
Art. 8	Richiesta e rilascio della concessione	pag. 6
Art. 9	Contenuto delle domande	pag. 6
Art. 10	Procedimento	pag. 7
Art. 11	Revoca di concessioni e decadenza della concessione	pag. 7
Art. 11/bis	Deroga di procedura per lavori di pronto intervento	pag. 8
Art. 12	Classificazione del comune	pag. 8
Art. 13	Tariffe per l'applicazione della tassa	pag. 9
Art. 14	Graduazione e determinazione della tassa	pag. 9
Art. 15	Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe	pag. 9
Art. 16	Denuncia e versamento della tassa	pag. 10
Art. 17	Passi carrabili	pag. 11
Art. 18	Occupazioni autoveicoli per trasporto pubblico	pag. 11
Art. 19	Occupazioni con tende fisse o retrattili	pag. 12
Art. 20	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo	pag. 12
Art. 21	Distributori di carburante	pag. 12
Art. 22	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 12
Art. 23	Accertamenti	pag. 13
Art. 24	Riscossione coattiva	pag. 13
Art. 25	Rimborsi	pag. 13
Art. 26	Sanzioni	pag. 13
Art. 27	Contenzioso	pag. 14
Art. 28	Funzionario responsabile	pag. 14
Art. 29	Sanzioni per occupazioni abusive	pag. 14
Art. 30	Gestione contabile	pag. 14
Art. 31	Norme abrogate	pag. 15
Art. 32	Entrata in vigore	pag. 15

Art. 1

**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio del suolo, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

**Soggetti passivi della tassa**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata.
2. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo, sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti.

Art. 3

**Occupazioni soggette a tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 4

**Occupazioni permanenti o temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
  - a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

## Art. 5

**Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa**

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. Si presumono per la loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
  - a. chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
  - b. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
  - c. occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse con seggiovie e funivie;
  - d. occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
  - e. occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

## Art. 6

**Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa**

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a. Steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, binari Decauville;
- b. Chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stando pubblicitari;
- c. Tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno dei mercati;
- d. Parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e. Tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro, all'esterno dei pubblici esercizi o di attività artigianali od industriali;
- f. Impianti porta insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g. Autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
- h. Mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 7  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
  - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
  - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
  - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
  
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - g. commercio ambulante itinerante con soste fino a 30 minuti;
  - h. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia urbana;
  - i. occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
  - j. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime;
  - k. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - l. mestieri girovaghi con soste non superiori a 1 ora
  - m. occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## Art. 8

**Richiesta, rilascio e rinnovo della concessione**

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili.
2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta, in carta legale, al funzionario responsabile del servizio, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale si intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica allegare progetto in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.
4. Ove occorra, il funzionario responsabile acquisisce il parere di altri uffici comunali, che lo devono esprimere entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Per le strade statali e provinciali deve essere richiesto il nulla osta degli enti proprietari.
5. L'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Polizia locale.
6. La concessione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.
7. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
8. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della loro merce.
9. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente si legittima a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizia, ecc) e che a richiesta dovrà esibire.
10. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge, stabiliti dal competente ufficio.
11. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.  
Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti commi.  
La domanda di rinnovo deve comunque essere prodotta per le occupazioni temporanee, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione.

## Art. 9

**Contenuto delle domande**

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:
  - generalità del richiedente;
  - codice fiscale e partita I.V.A.;
  - indirizzo o sede legale;

- descrizione delle modalità di occupazione;
  - durata dell'occupazione;
  - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
  - il motivo della richiesta;
2. Tale obbligo spetta anche a coloro che intendano collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici.
  3. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, per le prescrizioni del caso.
  4. Sarà consentito avanzare domanda verbale rivolgendosi all'ufficio comunale competente soltanto per le occupazioni del tutto occasionali e giornaliere (es. precari presso mercato) di modesta importanza. La concessione s'intenderà rilasciata con il pagamento del tributo così come previsto dal **successivo art. 16, comma 7, del presente regolamento**.
  5. La domanda dovrà essere corredata da:
    - planimetria sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare ed altre ragioni di interesse pubblico;
    - autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
    - marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione;
    - eventuale deposito cauzionale;
    - eventuali disegni, fotografie, etc., necessari ai fini del completamento dell'istruttoria.

#### Art. 10 Procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ufficio Tributi del Settore servizi economico-finanziari.
2. Le concessioni, numerate progressivamente, saranno annotate in apposito registro indicando: il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo, **è fissato in 45 giorni**. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio documenti, atti, chiarimenti o quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, il termine è sospeso fino alla data di presentazione di quanto richiesto.

#### Art. 11 Revoca di concessioni e decadenza della concessione

1. La revoca di concessioni concernete l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, riferito all'eventuale periodo non usufruito. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a. quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
  - b. quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
  - c. quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
  - d. per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.  
Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione.  
Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.  
Comporta altresì la revoca della concessione, il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, Polizia municipale, urbanistica e normative di legge.
  - e. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
2. Sono causa di decadenza della concessione:
    - a. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente, e nei 90 giorni successivi nel caso nel caso di occupazione temporanea;
    - b. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
  3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o alla pronuncia di revoca la tassa già assolta non verrà restituita.

#### Art. 11/bis

#### **Deroga di procedure per lavori di pronto intervento**

**In deroga alle procedure previste dai precedenti articoli, è data facoltà alla Giunta comunale di autorizzare i gestori dei servizi pubblici alla occupazione del suolo pubblico finalizzate alla esecuzione di lavori di pronto intervento, allacciamenti, riparazioni, manutenzioni delle reti e degli impianti, mediante semplice comunicazione ai competenti uffici comunali, previa stipula di apposita convenzione di durata annuale o pluriennale. Detta convenzione dovrà dettare le norme tecniche cui il concessionario dovrà attenersi nella esecuzione dei lavori di ripristino e prevedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli stessi.**

#### Art. 12

#### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5ª classe.

## Art. 13

**Tariffe per l'applicazione della tassa**

1. La Giunta comunale determina annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente od altro termine fissato dalla legge, le tariffe della tassa nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n° 507/93.
2. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

## Art. 14

**Graduazione e determinazione della tassa**

1. **Agli effetti della tassazione le strade e le aree sono classificate in 2 categorie così suddivise:**
  - **1^ categoria: zona centrale - Piazza Martiri, Via Kennedy (escluse le aree a parcheggio) Piazzetta Curte Rodulo;**
  - **2^ categoria: zona periferica - tutte le altre.**
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui **all'art. 19** del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma 1 del presente articolo e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
5. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive: fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'Ufficio di Polizia municipale, previa constatazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## Art. 15

**Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'**art. 14** del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20%.
2. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe definite dalla Giunta comunale.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.  
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25% con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui **all'art. 20** del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative (Pro-loco) e sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50%.
9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è ridotta del 30%.
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.
13. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatore ambulante, funambolo, etc.) non possono sostare sulle aree pubbliche individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione previa domanda in carta legale completa di copia iscrizione albo artigianale.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 mt., altresì all'inizio di ogni anno il commerciante dovrà dare comunicazione al Responsabile Ufficio Attività produttive delle vie percorse e del titolo in possesso.

14. Per le occupazioni d'urgenza per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, anche via fax, posta elettronica o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### Art. 16

#### **Denuncia e versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia va presentata all'Ufficio Tributi; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Presso l'Ufficio si possono trovare gli appositi modelli per facilitare la compilazione della denuncia.  
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.  
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
4. La tassa, se l'importo è superiore a **euro 258,23**, può essere corrisposta in quattro rate massimo, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convezione ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n° 507/93
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune
6. Per le occupazioni di cui **all'art. 20** del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.  
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### Art. 17 Passi carrabili

Con atto deliberativo n° 15 del 26.06.1997, il Consiglio comunale ha disapplicato, a far data dall'anno d'imposta 1997, la tassa sui passi carrabili, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n° 549.

#### Art. 18 Occupazioni con autoveicoli per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 19

**Occupazioni con tende fisse o retrattili**

Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Art. 20

**Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie, è determinata forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n° 446/97 e successive modificazioni.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D.Lgs. n° 507/93.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 62, L. 28 dicembre 1995, n° 549.

Art. 21

**Distributori di carburante**

1. La tassa stabilita va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.  
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.  
E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
5. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione **di cui all'art. 5** del presente regolamento.

Art. 22

**Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, determinata ai sensi dell'**art. 48, comma 7, D.Lgs. n° 507/93**.

Art. 23  
**Accertamenti**

1. Il Comune provvede al controllo delle denunce per l'individuazione di eventuali errori materiali o di calcolo, che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo, dandone comunicazione al contribuente entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.  
Qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente che adempia correttamente l'obbligo tributario, integrando la tassa già corrisposta, è tenuto solamente al pagamento degli interessi legali. Il mancato riconoscimento dell'errore da parte del contribuente comporta l'emissione di apposito avviso di accertamento.
2. Il Comune provvede all'emissione di avvisi di accertamento, motivati, sia nel caso di rettifica degli elementi dichiarati nella denuncia che nel caso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione. L'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi e il termine di sessanta giorni per il pagamento. Deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente evasa per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

Art. 24  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo in un'unica soluzione, con le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43.
2. Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito dal privilegio generale sui mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 25  
**Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute con apposita istanza, da presentare entro tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi moratori nella misura prevista.

Art. 26  
**Sanzioni**

1. Le violazioni concernenti l'applicazione della tassa sono sanzionate dall'art.53 del D. Lgs. nr. 507 come segue:
  - per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64;
  - per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,23.

- Le sanzioni indicate nei punti precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista.

Art. 27  
**Contenzioso.**

Contro gli avvisi di accertamento ed il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n° 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28  
**Funzionario responsabile**

1. L'attività gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è demandata all'Ufficio tributi, struttura facente parte del Settore servizi economico-finanziari del Comune.
2. Al funzionario responsabile competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il funzionario responsabile entro il mese di aprile di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:
  - a. l'organizzazione del personale;
  - b. l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua su apposito registro contenente tutti gli estremi necessari all'identificazione nonché gli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 29  
**Sanzioni per occupazioni abusive**

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi IV e V del D.Lgs. 30/04/92, n° 285.

Per tutti gli altri casi non previsti dal precedente comma si applica la sanzione da € 50,00 a € 1000,00.

Art. 30  
**Gestione contabile**

Per la gestione contabile della tassa si rimanda alle disposizioni contenute nel D.M. delle Finanze 26 aprile 1994 art. 6 e seguenti.

Art. 31

**Norme abrogate**

1. Il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il regolamento adottato con deliberazione consiliare n° 43 del 26.09.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art.32

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto a decorrere dal **1^ gennaio 2010**.
2. Per quanto non espressamente non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 507/93 e dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.